

**SENATO DELLA REPUBBLICA
IX COMMISSIONE AGRICOLTURA**

**Audizione del 13 MARZO 2012
Problematiche riguardanti la pesca costiera.**

Innanzitutto ringraziamo Il Presidente e la Commissione per l'opportunità offertaci di far sentire la voce delle imprese di pesca italiane in un momento di estrema crisi che sta colpendo l'intero settore da noi rappresentato nel quadro più complessivo della crisi economica generale.

La FEDERPESCA (Federazione nazionale delle imprese di pesca), opera nella struttura centrale in Roma, presso 12 sedi regionali dirette ed oltre 35 sedi presso le marinerie più importanti italiane. È presente in 50 Commissioni Consultive Compartimentali della Pesca. Fa parte del CNEL dalla data di costituzione di tale organo. E' membro effettivo di EUROPECHE, l'organizzazione europea delle associazioni delle imprese di pesca. Esprime un proprio rappresentante in seno al Comitato Consultivo della Pesca istituito dalla Commissione europea. E' presente in seno al C.I.V. dell'INAIL-exIPSEMA rappresentando le imprese di pesca nazionali. Fa parte del sistema Confindustria.

Associa e rappresenta la quasi totalità delle 3 mila imprese che armano i natanti esercenti la pesca marittima con navi di stazza lorda oltre 10 Tonnellate e stipula da oltre 30 anni il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla pesca marittima. La Federazione stipula altresì il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle attività industriali complementari alle imprese di pesca ed ai retifici meccanici da pesca.

Preliminarmente occorre osservare che lo stato di estrema sofferenza e di insostenibilità economica delle attività di pesca, sta dando luogo a forme di protesta diffuse presso tutti i porti pescherecci nazionali. Una giusta protesta che vede partecipi imprese associate alla Federazione, che esprimono il proprio disagio attraverso il fermo del peschereccio ed altre forme di civile manifestazione.

In particolare il segmento della pesca costiera, che rappresenta il nucleo più consistente della flotta peschereccia nazionale, è stata oggetto di un recente intervento legislativo che ha ridotto fortemente le agevolazioni contributive previste a tutela dell'occupazione del settore marittimo, abbassando l'aliquota al 60% per l'anno 2012 ed al 70% per l'anno 2013.

Contemporaneamente si registra un continuo ed apparentemente inarrestabile aumento dei costi dei fattori di produzione, in primis il gasolio, che stanno ponendo in estrema difficoltà le imprese di pesca.

L'entrata a regime del Regolamento delle Misure tecniche per la pesca nel Mediterraneo, unitamente all'entrata in vigore di un pacchetto normativo comunitario in

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

00198 Roma, Viale Liegi, 41

Tel. 068554198

Fax. 0685352992

e-mail federpesca@federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Numero Verde 800-499702

Aderente a CONFINDUSTRIA



FEDERPESCA

materia di Controlli delle attività di pesca che introduce numerosi incombenti tra cui la ormai famigerata Licenza a punti, sta producendo effetti depressivi per la produzione nazionale, la cui competitività sui mercati europei, maggiormente premianti, risulta mortificata dalla concorrenza di pescato proveniente da flotte di Paesi terzi extracomunitari che tali vincoli e regole non devono rispettare, pur effettuando prelievo sulle stesse risorse ittiche.

Questa è una stridente contraddizione che Federpesca ha più volte denunciato anche in sede comunitaria, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

Anche la proposta di riforma della Politica Comune della Pesca ed il correlato Fondo finanziario richiedono ampi correttivi durante la procedura di codecisione in modo che il Parlamento Europeo possa riportare anche la voce e le istanze della categoria.

In particolare preoccupa la totale assenza di misure strutturali fortemente richieste, come gli aiuti all'ammodernamento della flotta, misure di accompagnamento alla fuoriuscita, come la demolizione, e qualsiasi forma di intervento finanziario per interruzioni temporanee delle attività di pesca.

Tornando alla situazione interna, ossia del quadro giuridico nazionale, oltre al citato ripristino dei livelli di agevolazione contributiva in favore delle imprese di pesca costiera, necessiterebbero interventi di semplificazione e liberalizzazione che, tuttavia, non hanno trovato spazio all'interno dei provvedimenti d'urgenza recentemente varati dal Governo proprio in siffatte materie, per cui si riportano, nel dettaglio le seguenti proposte, a costo zero per l'Erario ma capaci di produrre un notevole sollievo per le imprese del comparto:

Interventi a favore del Pescaturismo

L'attività di pesca turismo di cui all'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera g) della legge 21 maggio 1998, n. 164, può essere esercitata anche dalle unità da pesca destinate all'arresto definitivo di cui al regolamento CE 1198/2006, mediante passaggio a destinazione diversa dalla pesca.

Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sono fissate le modalità di attuazione dell'attività di pesca turismo.

RELAZIONE TECNICA

La norma è finalizzata alla possibilità di consentire l'attività di pesca turismo anche come diversificazione, totale o parziale, delle imprese di pesca e degli addetti del settore. Con ciò consentendo di mitigare gli effetti della programmata riduzione della flotta peschereccia sui livelli occupazionali nel settore.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

00198 Roma, Viale Liegi, 41

Tel. 068554198

Fax. 0685352992

e-mail federpesca@federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Numero Verde 800-499702

Aderente a CONFINDUSTRIA

Organismi di Gestione della Pesca

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità, è prevista l'istituzione di Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

- a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza
- b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;
- c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;
- d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni nazionali di categoria, sono definite le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma 1.

RELAZIONE TECNICA

Con l'articolato in esame si intende assicurare una gestione razionale delle attività di pesca che si svolgono nelle aree marine omogenee (GSA) già individuate dalla FAO, con particolare riferimento all'adozione di regole all'interno dei Piani di Gestione di tutela delle risorse ittiche, in un quadro di sostenibilità economica ed ambientale e mediante il coinvolgimento diretto degli operatori del settore.

Competitività della flotta peschereccia nazionale

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, al fine di migliorare la competitività delle imprese di pesca nazionali, con una maggiore flessibilità operativa ad invarianza di sforzo di pesca, alle navi da pesca dotate di blu-box è consentito



FEDERPESCA

effettuare l'attività di pesca rispettando un prefissato numero massimo di giornate annue.

2. Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si adottano le modalità attuative relative a quanto previsto al precedente comma 1.

RELAZIONE TECNICA

Con l'articolato in esame si intende consentire una maggiore flessibilità alle attività di pesca al fine di recuperare competitività sui mercati interni ed esterni, senza aumentare lo sforzo di pesca. Sono fatte salve le disposizioni previste dal pertinente CCNL di riferimento del settore. Con Decreto Ministeriale si determinerà il numero massimo di giornate di pesca annue e le altre modalità attuative necessarie. La proposta non prevede oneri a carico dello stato.

Pesca ed Ambiente

1. All'art. 28, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le parole:

“associazioni riconosciute” sono sostituite dalle seguenti parole:” “associazioni ambientaliste od associazioni o consorzi di imprese di pesca o relative organizzazioni professionali nazionali.”

RELAZIONE TECNICA

Con la modifica proposta si prevede la partecipazione delle rappresentanze dei pescatori nelle commissioni di gestione delle aree marine protette, sinora escluse.

La presenza delle organizzazioni di rappresentanza dei pescatori è funzionale ad una maggiore condivisione delle scelte operate nelle aree marine protette assicurando una gestione più efficace delle attività di tutela ambientale ivi previste.

Promozione dei prodotti ittici nazionali

1. Al fine di garantire la qualità e la migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca italiana, è istituito un sistema nazionale di etichettatura dei prodotti della pesca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE 104/2000. L'etichettatura, realizzata sulla base di uno specifico sistema nazionale di

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

00198 Roma, Viale Liegi, 41

Tel. 068554198

Fax. 0685352992

e-mail federpesca@federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Numero Verde 800-499702

Aderente a CONFINDUSTRIA



FEDERPESCA

tracciabilità e certificazione, è finalizzato alla valorizzazione dei prodotti ittici commercializzati nel territorio nazionale, dando pure conto della compatibilità ambientale della loro produzione.

2. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono adottate le norme attuative di quanto previsto al precedente comma 1.
3. Il comma 3 dell'art. 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è abrogato.

RELAZIONE TECNICA

Con la modifica proposta, nel solco tracciato dalla legge 99/2009, si prevede di sottoporre i prodotti ittici commercializzati nel territorio nazionale ad un sistema di etichettatura nazionale, a sua volta derivante da un sistema di tracciabilità dei prodotti ittici destinati alla commercializzazione sul territorio nazionale. Obiettivo preciso è la valorizzazione dei prodotti ittici nazionali e - in ultima istanza - incremento dei redditi delle imprese di pesca compresso dalle importazioni provenienti da Paesi extracomunitari.

Una certificazione più estesa, al di là di quanto prescritto ed attuato in ossequio al Reg. CE n. 104/2000 che attesti la rispondenza dei prodotti e dei processi produttivi al rispetto di standard qualitativi e di tutela dell'ambiente. Tale procedura ha lo scopo oltre che di una piena informazione nei confronti del consumatore.

Adempimenti SISTRI a carico delle imprese di pesca

1. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

2. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente comma 1 aderiscono al sistema SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente articolo si intende razionalizzare la raccolta dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci, nei porti ove non sono stati realizzati gli impianti di raccolta previsti dal decreto legislativo 205/2010, prevedendo che l'iscrizione al Sistema SISTRI ed i relativi adempimenti connessi restino a carico del soggetto che svolge professionalmente l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Si tratta della medesima previsione normativa già disposta con l'art. 33 del suddetto dlgs

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

00198 Roma, Viale Liegi, 41

Tel. 068554198

Fax. 0685352992

e-mail federpesca@federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Numero Verde 800-499702

Aderente a CONFINDUSTRIA



FEDERPESCA

205/2010 per la tipologia dei rifiuti provenienti dalle attività di pulizia e manutenzione delle reti fognarie.

In questo modo si assicura efficacia al sistema della raccolta dei rifiuti speciali anche sotto il profilo della tracciabilità.

L'articolo non prevede alcun onere di carattere finanziario per l'erario.

Certificato di Conformità al Regolamento comunitario sul controllo della pesca

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto degli adempimenti in materia di controllo delle attività di pesca previsto dal Regolamento CE 1224/2009 e Reg. CE 404/2011 è istituito il Certificato di Conformità delle dotazioni e procedure in materia di controllo delle attività di pesca, rilasciato dall'Autorità marittima, sentito l'Ente Tecnico.
2. Con decreto del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali sono adottate le modalità attuative di quanto previsto al precedente comma 1.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente articolo si intende istituire un certificato di Conformità che attesti la rispondenza del peschereccio agli adempimenti prevista dalla normativa comunitaria in materia di controllo delle attività di pesca. In tale modo risultano semplificate e razionalizzate le verifiche da parte degli organi di controllo, fornendo uno strumento di garanzia anche all'imprenditore della pesca.

Certificato di Conformità della Sicurezza del lavoro a bordo di navi da pesca

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro a bordo dei pescherecci è istituito il Certificato di Conformità delle dotazioni e procedure in materia di sicurezza del lavoro a bordo delle navi da pesca, rilasciato dall'Autorità marittima, sentita una Commissione paritetica costituita da rappresentanti delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento del settore.
2. Con decreto del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali sono adottate le modalità attuative di quanto previsto al precedente comma 1.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente articolo si intende istituire un certificato di Conformità che attesti la rispondenza del peschereccio agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di sicurezza a bordo delle navi da pesca. In tale modo risultano semplificate e razionalizzate

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

00198 Roma, Viale Liegi, 41

Tel. 068554198

Fax. 0685352992

e-mail federpesca@federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Numero Verde 800-499702

Aderente a CONFINDUSTRIA



le verifiche da parte degli organi di controllo, fornendo uno strumento di garanzia anche all'imprenditore della pesca.

Matricole dei pescherecci

Al Codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 146, primo comma, è sostituito dal seguente: *"Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli altri uffici designati dal ministro delle infrastrutture e trasporti"*.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente articolo si ripristina il sistema originario disciplinato dall'art. 146 del Codice Navigazione in materia di tenuta delle matricole delle navi maggiori, atteso che l'attuale sistema che limita la tenuta di tali registri solo agli uffici compartimentali che siano anche sede di Direzione Marittima ha determinato notevoli inconvenienti, all'utenza ed all'amministrazione stessa, nei porti che non sono sede di Direzione Marittima, costringendo a spostamenti anche fuori dalla Regione d'appartenenza per semplici adempimenti, come il rilascio di un estratto di Matricola.

L'articolo non prevede alcun onere di carattere finanziario per l'erario.

Abilitazioni di coperta e di macchina per navi da pesca

1. Al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 261, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il capo barca per la pesca costiera puo' assumere il comando di navi non superiori a 120 GT abilitate all'esercizio della pesca costiera"; b) all' articolo 273, secondo comma, la lettera b. e' sostituita dalla seguente: "b. motori a combustione interna o a scoppio, installati su navi 'di stazza lorda non superiore a 120 GT, adibite alla pesca costiera".

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

00198 Roma, Viale Liegi, 41

Tel. 068554198

Fax. 0685352992

e-mail federpesca@federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Numero Verde 800-499702

Aderente a CONFINDUSTRIA



FEDERPESCA

Relazione Tecnica

Con la modifica proposta si elevano da 100 GT a 120 GT i limiti per assumere il comando e la direzione macchina di navi da pesca con i titoli, rispettivamente, di capobarca per la pesca costiera e motorista abilitato. Ciò si rende necessario in quanto nel passaggio della misurazione di stazza dal metodo TSL (Tonnellate stazza lorda) a quello internazionale in GT (Gross Tonnage) la precedente legge 81/2006 aveva semplicemente convertito il vecchio limite di 100 Tsl in 100 GT, creando un disallineamento tra imbarcazioni aventi 100 Tsl ma poco più di 100 GT. Il nuovo limite proposto di 120 GT, invece, è ampiamente sufficiente a ricomprendere le fattispecie rimaste escluse dalla conversione.

Taglie Minime

All'art. 7 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. Fermo restando i divieti di cui al precedente comma 1, non è sanzionabile la cattura accidentale o accessoria, nel limite del 5% in termini di peso o di numero, degli esemplari di taglia inferiore a quella prevista da regolamenti comunitari o nazionali realizzata con attrezzi conformi alle norme comunitarie e nazionali autorizzati dalla licenza di pesca. ”

Relazione tecnica

Con la proposta si intende sottrarre all'area della rilevanza penale la cattura accidentale ed involontaria di esemplari di taglia inferiore a quella consentita dalla normativa comunitaria, allorquando sia entro i limiti del 5% in termini di peso o di numero di esemplari, purché ciò avvenga con attrezzi consentiti e previsti nella licenza di pesca.

Sospensione dei termini per i tributi, contributi e premi obbligatori dovuti dalle imprese di pesca marittima

1. A causa della grave crisi che ha colpito il settore della pesca marittima, tutti i versamenti di imposte, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali, dovuti dalle imprese che esercitano la attività di pesca, scadenti tra il 16 febbraio 2012 ed il 30 settembre 2012, sono prorogati, senza maggiorazioni, al mese di ottobre 2012.

2. I versamenti di cui al comma precedente potranno essere effettuati a partire dal 16 ottobre 2012 e rispettivamente di mese in mese fino all'esaurimento di quanto dovuto, contestualmente ai versamenti maturati successivamente ai periodi prorogati.

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca

00198 Roma, Viale Liegi, 41

Tel. 068554198

Fax. 0685352992

e-mail federpesca@federpesca.it

Codice Fiscale 80181790587

Numero Verde 800-499702

Aderente a CONFINDUSTRIA

Motivazione

Con l'intervento proposto si sospendono temporaneamente i termini per il versamento di imposte, delle contribuzioni previdenziali e dei premi assicurativi dovuti dalle imprese di pesca che sono colpite dalla crisi, come attestato dal DM 10 giugno 2010 che ha istituito l'Unità di Crisi della pesca marittima.

In questo modo si differiscono sino al 30 settembre 2012 i termini di pagamento obbligatori posti a carico delle imprese di pesca.

La sospensione dei termini produce effettivamente solo lo slittamento del termine entro cui effettuare i pagamenti e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per l'erario.

Pesca costiera ravvicinata in deroga

1. Nel periodo compreso tra il 21 marzo ed il 20 settembre le imbarcazioni abilitate alla pesca costiera ravvicinata possono esercitare l'attività di pesca nel limite di 80 miglia dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.
2. Nel medesimo periodo di cui al precedente comma 1 le navi da pesca abilitate alla pesca mediterranea possono limitare la propria attività ad 80 miglia dalle coste imbarcando le dotazioni di sicurezza previste per l'esercizio della pesca costiera ravvicinata.

Motivazione

Con l'intervento proposto si intende ampliare il raggio di azione dei pescherecci abilitati alla pesca costiera ravvicinata, portandolo da 40 a 80 miglia dalle coste, limitatamente al periodo primaverile ed estivo in cui si registrano condizioni meteo-marini generalmente favorevoli.

In questo modo si allontana lo sforzo di pesca dalla fascia costiera maggiormente sensibile dal punto di vista biologico, mantenendo inalterate le condizioni di sicurezza.

Per analoghe motivazioni si prevede anche una limitazione, a parità di condizioni, anche per le unità abilitate alla pesca mediterranea.

L'intervento non prevede oneri a carico dell'Erario.

Bunkeraggio a mezzo autobotte su navi

3. All'art. 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è aggiunto il seguente comma: "*Previa autorizzazione del Comandante del Porto è consentito, altresì, l'impiego di personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.*"

Motivazione

Con l'intervento proposto si intende consentire al personale di bordo che abbia effettuato il prescritto corso presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di effettuare la guardia ai fuochi durante il bunkeraggio a mezzo autobotte, attualmente riservato al personale dei vigili del fuoco ed al personale delle ditte autorizzate ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione.

In questo modo si offre una modalità opzionale, semplificando le procedure, pur mantenendo gli standard di sicurezza necessari durante le operazioni di bunkeraggio su navi a mezzo autobotte.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comandante del Porto fornisce assicurazioni circa il possesso delle necessarie abilitazioni in capo al personale di bordo.